

Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia Via G. Amendola n. 53 Lamezia Terme – Tel./Fax 0698.462500

e-mail: czic84400q@istruzione.it - czic84400q@pec.istruzione.it - Cod.mecc. CZIC84400Q - C.F. 92002540794

Al Personale Docente

SEDE

Ai Collaboratori Scolastici

SEDE

OGGETTO: disposizioni organizzative relative alla sicurezza e alla vigilanza.

Si rammenta ai docenti che fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli alunni. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt.2047 e 2048 del Codice Civile, ma in base alla gravità dell' infortunio - riconducibile ad inosservanza di tale obbligo – può avere anche rilevanza penale. Si sottolinea inoltre che l'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto ad altri obblighi di servizio e che, nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi, il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza (Sentenza Corte dei Conti, Sez. I 24/9/84 n.172).

Si ricorda, inoltre, che tale obbligo si estende dal momento dell'entrata al momento della riconsegna al genitore.

In considerazione quindi dell'età degli alunni e onde evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze, si ricorda di attenersi alle seguenti disposizioni.

La responsabilità dei docenti

L'obbligo di vigilanza, come già affermato, ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno. In caso di incidente, infatti, non sarà sufficiente per l'insegnante l'aver osservato le norme regolamentari se risulteranno violate le norme di comune prudenza e perizia rapportate all'età e al grado di sviluppo degli alunni.

La responsabilità per la cosiddetta **culpa in vigilando deriva,** infatti, dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio, ma è opportuno comunque ribadirlo);
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava, dunque, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, l'orario mensa, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A tal proposito si sottolinea che grava principalmente sui docenti la responsabilità civile per i danni causati da fatti illeciti dagli allievi a terzi e/o a se stessi (si vedano gli artt.2043,2047 e2048 del Codice Civile).

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Ai sensi dell'art.29 , c.5 del CCNL 29/11/2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". E' appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

Si impartiscono di seguito, nel dettaglio, specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola.

SCUOLA DELL'INFANZIA

- 1. All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola. All'uscita possono essere ritirati dentro la scuola o al portone, ove sono accompagnati dagli insegnanti.
- 2. I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita **delega scritta** solo a persone che abbiano compiuto il 18° anno di età, utilizzando il modulo disponibile negli uffici di segreteria o presso i responsabili di plesso.
- 3. In situazione di emergenza, si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto e la corrispondenza con la carta di identità.
- 4. Gli insegnanti, in caso di mancato ritiro dell'alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico, individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione, il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.
- 5. Gli insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (due volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il dirigente scolastico.
- 6. I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso e l'uscita degli alunni.
- 7. E' assolutamente fatto divieto di entrare con mezzi di trasporto all'interno dei perimetri di competenza della scuola (cortili e spazi recintanti).
- 8. L'accesso ai cortili degli edifici scolastici, prima dell'inizio delle lezioni, è consentito esclusivamente agli alunni che fruiscono del servizio accoglienza, come deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell'11/09/2015.

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- 1. Gli alunni devono essere accompagnati e presi in consegna dai genitori al cancello o al portone della scuola;
- 2. I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto il 18° anno di età, utilizzando il modulo disponibile negli uffici di segreteria o presso i responsabili di plesso.
- 3. In situazione di emergenza, si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto e la corrispondenza con la carta di identità.
- 4. I docenti, in caso di mancato ritiro dell'alunno, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico, individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione, il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri
- 5. i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (due volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il dirigente scolastico.
- 6. I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso e l'uscita degli alunni.
- 7. E' assolutamente fatto divieto di entrare con mezzi di trasporto all'interno dei perimetri di competenza della scuola (cortili e spazi recintanti).
- 8. L'accesso ai cortili degli edifici scolastici, prima dell'inizio delle lezioni, è consentito esclusivamente agli alunni che fruiscono del servizio accoglienza, come deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell'11/09/2015.

VIGILANZA DURANTE LA PAUSA

DI RICREAZIONE

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, portando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati, da parte degli alunni, tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono più facilmente verificarsi incidenti, oltre la possibilità di arrecare danni agli arredi;
- durante la ricreazione sarà il docente dell'ora precedente a sorvegliare la classe vigilando sul corretto svolgimento della pausa. In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua

funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. Durante la ricreazione, i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza dinanzi ai servizi igienici;

- non è consentito agli alunni permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo;
- in giardino/cortile il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti che avranno cura di far in modo che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti;
- durante l'intervallo, sia nella scuola che all'esterno, sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere scale...) : gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.

CAMBIO DELL'ORA DI LEZIONE

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. E' appena il caso di sottolineare la necessità di non lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente si rivolgerà al collaboratore scolastico.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi (o quelli del turno pomeridiano) o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Gli alunni, durante il cambio dell'ora di lezione, sono tenuti a non allontanarsi dalla classe, a riporre il materiale dell'ora precedente ed a preparare il materiale per l'ora successiva senza lasciarsi andare ad alcuna manifestazione rumorosa (es. schiamazzi).

SERVIZIO MENSA

- Ciascun docente deve accompagnare la propria classe o il gruppo classe che ha in custodia. I gruppi classe vanno distanziati affinché i docenti possano controllare maggiormente i propri alunni.
- I docenti in servizio che accompagnano i propri alunni devono vigilare affinché, durante il tragitto, i ragazzi assumano un comportamento disciplinato.
- Per nessuna ragione gli alunni devono accedere al servizio mensa prima dell'insegnante accompagnatore.
- Gli alunni devono consumare interamente il pasto in sala mensa.
- Gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto, rispettoso nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici, del personale addetto al servizio mensa, dei compagni e degli alimenti.
- Non è consentito chiedere di uscire dalla mensa per recarsi ai servizi, salvo casi eccezionali valutati dai docenti. In ogni caso, l'alunno deve accedere ai servizi sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici.
- Ciascun docente ha l'obbligo di accompagnare i ragazzi in classe e vigilare fino al suono della campana. Gli alunni possono fruire dei servizi prima di iniziare le attività pomeridiane.

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori. I docenti devono prestare adeguata cura al momento dell'effettiva fruizione di vettori o strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi

potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno...) e, conseguentemente, adottare idonei provvedimenti quali:

- la richiesta di immediata sostituzione della camera con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata; in casi estremi, il rientro anticipato.

SCUOLABUS

La sentenza della Corte di Cassazione n.17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e di salita dallo scuolabus. Si porta, altresì, a conoscenza delle SS.LL. il contenuto della recente sentenza n.21593/2017 con la quale la Corte di Cassazione ha definito che sussiste l'obbligo di vigilanza anche nel "far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi ritardino".

Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di:

- Verificare che le operazioni di discesa/salita dai mezzi avvengano in modo ordinato.
- Prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell'uscita da scuola, consegnarli all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul bus. Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi sia attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

In particolare, si richiama l'attenzione su quanto di seguito indicato;

Infine, si raccomanda ai collaboratori scolastici della **scuola secondaria di I grado di Pianopoli** che accolgono i ragazzi dello scuolabus, di organizzare la vigilanza degli stessi in un'aula del piano inferiore e di sorvegliarne l'ingresso nelle aule fino al suono della campana. Ad ogni buon fine si riportano ,di seguito,i riferimenti normativi in merito all'impegno dei collaboratori scolastici in relazione ai compiti di vigilanza alunni nei plessi in cui gli stessi usufruiscono del servizio di pre-scuola e post-scuola ,gestito dai Comuni.

L'art.35, comma 3, della L.289/02 (finanziaria 2003) che recita testualmente "rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni", va letto in combinato disposto con l'ultimo CCNL 2006/2009 del personale della Scuola, che nella Tabella A elenca in modo puntuale i compiti dei collaboratori scolastici: "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche...". Orbene, il termine "immediatamente", lascia intendere che deve trattarsi di periodo prossimo all'orario delle lezioni. Si tratta quindi di periodi di breve durata che, ovviamente, non potevano essere quantificati da una norma che delinea un profilo e che, comunque in nessun modo devono essere confusi con un servizio e un tempo di pre-scuola.

A questo proposito, il Protocollo d'intesa Anci/Miur sottoscritto il 12 settembre del 2000 e ancora in vigore, come precisato dalla nota del MIUR n.310 del 10 agosto 2001, differenzia i "brevi periodi" di sorveglianza degli alunni nei momenti antecedenti e successivi l'orario delle attività

didattiche(Intesa art.2,lett.D), dalle attività che, pur sempre collocate nei momenti antecedenti o successivi delle attività didattiche, si svolgono per periodi di maggiore durata temporale e che sono definite nel protocollo in questione, "attività di pre e post scuola lunghe con valenza educativa" (Intesa art.2, lett.C).

Pertanto, un'attenta lettura e una corretta applicazione alla luce delle norme legislative e contrattuali sopra richiamate, conduce alla distinzione tra **compiti di vigilanza**, che competono ai collaboratori scolastici e **compiti di pre e post-scuola**, che competono esclusivamente ai docenti o al personale gestito dall'Amministrazione Comunale.

Appare evidente che, nel caso in questione la presa in carico degli alunni che arrivano con la scuolabus, non supera i quindici minuti e, dunque, rientra nei compiti di ordinaria vigilanza e accoglienza degli alunni, propri del profilo dei collaboratori scolastici.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art.47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab.A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

I responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici e segnalarli tempestivamente al dirigente scolastico.

Certa di una fattiva collaborazione, si invitano i sig. docenti e il personale ATA ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla presente direttiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Margherita Primavera